



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, SCALIA,
Stefano ESPOSITO, SCAVONE, DEL BARBA e PAGLIARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2013

Modifiche all’articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge è volto a sostenere il settore delle costruzioni edili ed in particolare le piccole e medie imprese, che costituiscono uno dei comparti maggiormente penalizzati dall'attuale crisi strutturale.

È noto che il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla dimensione medio piccola delle imprese. Queste imprese costituiscono l'ossatura e la peculiarità del nostro sistema, in termini di conoscenze, professionalità e creatività.

Con la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese» sono stati riconosciuti i diritti delle imprese e definiti gli interventi per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese.

Vorrei ricordare che lo Statuto delle imprese si pone l'obiettivo di adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese. Questo costituisce un principio guida da cui trarre ispirazione per costruire un sistema di sostegno e di regolamentazione, non defatigante della voglia di fare impresa.

In questo momento particolare della nostra storia, il lavoro è un'emergenza assoluta ed ogni sforzo deve contribuire ad alimentare lo sviluppo e la ripresa delle nostre imprese.

La proposta va in questa direzione.

Come è noto in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 ottobre 2011, n. 159, le stazioni appaltanti dopo aver risolto il con-

tratto possono interpellare i soggetti che hanno partecipato alla gara scorrendo la graduatoria, partendo dal secondo, al fine di portare a compimento l'opera pubblica.

In tali casi accade sovente che in cantiere siano presenti imprese subappaltatrici che stanno realizzando opere o impianti per conto dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti dovendo risolvere il contratto con l'appaltatore devono contestualmente e necessariamente ordinare anche l'interruzione dei lavori che il subappaltatore sta realizzando causando evidenti danni sia in capo al subappaltatore, assolutamente terzo nei rapporti tra appaltatore e stazione appaltante, che in capo alla stessa amministrazione per i motivi seguenti.

Il subappaltatore che ha già realizzato buona parte dei lavori commissionati dall'appaltatore ha dovuto sostenere costi per organizzare il cantiere di sua spettanza, per acquistare i materiali necessari ed ha dovuto immobilizzare personale per quella determinata commessa. Tutti questi costi sostenuti nel caso in cui si avveri la fattispecie sopra descritta ed in particolare in caso di fallimento dell'appaltatore difficilmente potranno essere recuperati con un evidente nocumento economico sia per il subappaltatore che per i suoi eventuali fornitori.

Per le stazioni appaltanti il danno dovuto all'estromissione del subappaltatore dal cantiere si potrebbe concretizzare, soprattutto nel caso di lavori specialistici quali impianti elettrici e termo-idraulici già in gran parte realizzati, nella difficoltà di imporre il loro completamento all'impresa subentrante sia per motivi tecnici che per motivi legati alla necessaria acquisizione delle certifica-

zioni indispensabili per la collaudabilità finale dell'opera.

Il disegno di legge si propone quindi di dare la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare direttamente ai subappaltatori presenti in cantiere, che hanno già realizzato più del 50 per cento dei lavori affidati dall'appaltatore estromesso, di completare i lavori oggetto di subappalto prima di affidare il completamento dell'intera opera all'impresa subentrante.

Il disegno inoltre fissa in un milione il limite di importo del contratto di subappalto soggetto a completamento proprio nell'ottica della tutela delle piccole e medie imprese che normalmente sono chiamate a svolgere

i lavori aventi una soglia inferiore al milione oltre a ritenere che per lavori di importi superiori si debba anche tutelare l'impresa subentrante alla quale questi lavori saranno necessariamente decurtati perché già realizzati dal subappaltatore dell'originario appaltatore.

Con la proposta di modifica dell'articolo 140 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende quindi tutelare il subappaltatore dando allo stesso la possibilità di concludere i lavori in subappalto qualora abbia già realizzato il 50 per cento degli stessi e qualora il valore del contratto di subappalto non sia superiore al milione di euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del presente codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono, prima di procedere ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, affidare direttamente ai subappaltatori il completamento del lavoro di cui al contratto di subappalto, qualora l'importo di tale contratto non sia superiore a un milione di euro e i lavori siano stati eseguiti dal subappaltatore per almeno la metà dell'importo previsto dal contratto di subappalto».